

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Art. 2584 Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge .

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.